

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. 241/1990
TRA L'UNIONE MONTANA VALLE STURA ED IL COMUNE DI _____
PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET
IN BANDA ULTRA LARGA
DELLA SEDE COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di

TRA

l'Unione Montana Valle Stura, rappresentata dal Presidente pro-temporein esecuzione della deliberazione, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo

E

il Comune di, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, in esecuzione della deliberazione, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo;

premessi che

- l'art 15 della L.241/90 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il contratto di affidamento alla B.B.Bell s.p.a. di Torino dell'appalto relativo alla "fornitura di connettività in banda ultra larga nella valle stura (CUP C69J20001220005 CIG 8720791066)" è in scadenza il 31 dicembre 2024 e pertanto da tale data è necessario garantire il servizio di connettività ai comuni.

tutto ciò premesso;

Art. 1 Inquadramento

L'Unione Montana Valle Stura ed i Comuni dell'Unione ritengono fondamentale, per le esigenze proprie delle singole Amministrazioni ed in funzione della gestione associata dei servizi comunali, provvedere alla acquisizione di servizi di connettività ad Internet in banda ultra-larga.

Art. 2 Procedura

L'Unione Montana assume l'onere di definire le specifiche tecniche del servizio di connettività Internet in banda ultra-larga della sede comunale, già in essere.

A tal fine l'Unione Montana approva un progetto tecnico, previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci espresso in data 5 aprile 2024.

L'Unione Montana successivamente individua un operatore di telecomunicazioni che possa attuare il progetto stesso, secondo la vigente normativa dei contratti ed in base a parametri di capacità tecnica, economicità e disponibilità sul territorio di ciascun comune di adeguata connettività ad Internet.

All'operatore di telecomunicazioni aggiudicatario dell'affidamento verrà richiesto:

- l'impegno ad erogare il servizio di telecomunicazioni a partire dal 1° gennaio 2025; qualora, in tale data, non fossero ancora disponibili le infrastrutture di telecomunicazioni dell'operatore

aggiudicatario, esso dovrà avvalersi del servizio dell'operatore precedente (BBBELL) fino all'avvio del servizio distribuito con le proprie infrastrutture.

- in tale periodo non ci dovranno essere interruzioni nel servizio di connettività ad Internet dei comuni della Valle Stura;

- le spese connesse all'erogazione del servizio da parte dell'operatore precedente saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, le spese per l'attivazione del servizio di connettività in questione sono a carico dell'Unione Montana.

Art. 3 Impegni

Il Comune si impegna a collaborare con l'operatore economico, individuato ai sensi dell'art. 2 dall'Unione Montana, per la realizzazione della rete telematica mettendo a disposizione, per il tempo necessario alla sua attivazione, la propria struttura informatica, il proprio personale, la propria sede. L'alimentazione elettrica necessaria alla connessione telematica verrà fornita dal Comune per tutta la durata del contratto con l'operatore.

Il Comune mette altresì a disposizione le proprie strutture per ospitare gli impianti e gli apparati dell'operatore di telecomunicazioni, in cambio di ulteriore connettività.

Qualora l'Unione Montana non riesca a reperire le risorse finanziarie necessarie per il triennio di attivazione della fornitura l'Unione ripartisce – anche solo in parte – il costo tra i Comuni interessati, trattenendosi, se del caso, le risorse dovute a qualsiasi titolo ai Comuni (esempio canoni BIM).

Art. 4 Durata dei contratti

Se disponibili, sul bilancio dell'ente, le risorse finanziarie destinate alle telecomunicazioni dell'intera valle, l'Unione Montana si impegna a stipulare - per l'intera durata dell'accordo - con operatori economici selezionati - con procedure di legge - contratti per l'erogazione della fornitura, comprensivi dell'assistenza e della manutenzione.

I contratti stipulati hanno una durata triennale.

Art. 5 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2030.

Ogni anno il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione del contratto dell'Unione Montana, in collaborazione con il personale del Comune aderente, anche avvalendosi di esperti esterni, verificano congiuntamente lo stato di attuazione del progetto proponendo alle rispettive Amministrazioni l'adozione degli eventuali provvedimenti che si dovessero rendere necessari.

Art. 6 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Unione Montana ed il Comune nella puntuale applicazione del presente accordo e delle clausole ad esso inerenti e conseguenti, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Unione Montana, da un rappresentante del Comune ed un terzo nominato di comune accordo o, in assenza, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto:

Unione Montana Valle Stura
(firmato digitalmente)

Comune di _____
(firmato digitalmente)